

## Spunti di riflessione sulla “Pratica Collaborativa” alla luce della Riforma Cartabia

Quanti di noi si sono affrettati, ad iscriversi a ruolo i procedimenti in materia di famiglia, alla vigilia dell’entrata in vigore della c.d. “Riforma Cartabia”? L’ho fatto anch’io, nella consapevolezza che dopo il 28 febbraio 2023, sarebbe stato tutto più complicato. Non si trattava solo di ricominciare a studiare quello che avevo già imparato a fare, ma dedicare più tempo del solito, ad ogni causa da incardinare, temendo di sbagliare. Direi che si trattava, di uscire dalla mia c.d. “zona di confort” ed affrontare il “cambiamento”, questo all’inizio mi spaventava. Poi ho incominciato a capire che invece, dovevo affrontare la riforma, studiarla e metterla in pratica il prima possibile. Dovevo essere coerente, con quello che dico sempre ai miei assistiti, quando affrontano una crisi familiare: non avere mai paura, del cambiamento!

Il tre marzo 2023 ho depositato, il mio primo ricorso di separazione giudiziale con addebito e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 c.p.c. (trattandosi di un caso di maltrattamenti in famiglia, non potevo avvalermi di strade alternative al processo).

Il primo aspetto che ho dovuto affrontare è stato quello di elaborare il “piano genitoriale”.

Facendo una ricerca su internet, mi sono “imbattuta” in complicatissimi piani genitoriali, anche di decine di pagine, una ricchezza di informazioni, quasi al limite dell’“umano”. La cosa più singolare, era che addirittura, in qualche tribunale, era già stato elaborato un protocollo ad “hoc”, per evitare che gli operatori del diritto, gli avvocati appunto, sbagliassero.

E’ stato in quel momento, che ho pensato che l’unica cosa da fare, era semplicemente, “interpretare alla lettera”, il dettato normativo ed evitare così, di commettere errori.

Leggendo quindi, testualmente l’**art. 473 bis 12 c.p.c. ult. co**: <<Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute>>.

Mi sono improvvisamente ricordata, che tra i miei appunti, c’era qualcosa di simile al c.d. “piano genitoriale”, del quale mi ero già occupata, tempo addietro.

Un paio di anni fa, ho partecipato ad un progetto di ricerca sul territorio - per la Commissione Famiglia dell'Ordine degli Avvocati di Bari e per l'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, esteso ai professionisti del settore (magistrati, avvocati, mediatori, psicoterapeuti, associazioni).

Il questionario somministrato, previa indicazione della qualifica professionale, aveva quale tema: "l'esercizio della responsabilità genitoriale e l'interesse della prole".

Tra le diverse domande, ce n'era una relativa, a quanto tempo dedicassi all'accertamento delle abitudini materiali ed affettive della prole all'insorgere della crisi familiare ed in che forma avvenisse, tale accertamento. Ebbene, la mia esperienza di avvocato e di "professionista collaborativo", m'indusse a rispondere, quanto facevo già da tempo, nel mio quotidiano, ovvero: la << somministrazione di questionario conoscitivo al mio assistito >>.

Uno dei principi fondamentali della pratica collaborativa è infatti, quello di riuscire a comprendere gli interessi e i bisogni delle parti, con l'ascolto attivo ed utilizzando lo strumento della scrittura, per la raccolta d'informazioni.

Qualche giorno dopo, ricevetti una e-mail dalla responsabile del progetto, la quale mi scriveva di essere molto interessata alla risposta che avevo dato, circa il questionario che somministravo ai miei assistiti, volto ad approfondire il rapporto con la prole e le pregresse abitudini di vita". Mi chiedeva quindi, di conoscere il contenuto "tipo" di tali questionari, anche al fine di mettere in luce, con gli esiti della ricerca, quanto fosse necessario ed efficace l'intervento di figure professionali qualificate.

Quando ho letto la mia risposta a detta e-mail sono rimasta a dir poco impressionata e pertanto la riporto testualmente: <<Nello svolgimento della mia attività soprattutto quando mi occupo della crisi familiare, utilizzo con i miei assistiti, una modalità di costruzione del vissuto, attraverso questionari conoscitivi che volta per volta, vado a costruire a seconda della storia del singolo e delle esigenze. La scrittura è uno strumento utile, per la riflessione e per cominciare a creare ordine mentale, nella naturale confusione che si crea a seguito della crisi di coppia, in particolare: chiedo al genitore, d'indicarmi l'indirizzo di studio dei figli, gli hobby, chi si occupa di accompagnare i figli a scuola, a svolgere attività sportiva ecc., quali siano le spese settimanali e/o spese mediche sopportate, chi si occupa di accompagnare i figli ad effettuare visite mediche o di controllo ecc. ulteriori quesiti attengono poi a come vorrebbe organizzare il suo futuro con i figli nel momento in cui si separa e quindi

coabitazione, affidamento, diritto di visita, contributo economico. Naturalmente nel 90% dei casi, dopo che il mio assistito ha avuto modo di riflettere su tutti gli aspetti del suo vissuto di coppia, comprende da solo che il suo compagno o la sua compagna, si sono comportati sempre in maniera identica, solo che, se c'è un sentimento forte, molte cose si tollerano, quando poi il sentimento scompare, sorgono i difetti>>.

La risposta che avevo dato corrispondeva esattamente al contenuto del “piano genitoriale”, di cui al disposto dell’art. 473 bis 12 ult. co c.p.c.!

È stato in quel preciso istante, che ho incominciato a riflettere su quanto la “pratica collaborativa” che avevo conosciuto ed applicato sin dall’anno 2010, (anno in cui è approdata sul territorio italiano), fosse finalmente entrata a far parte della nostra cultura.

Mi è venuto in mente, come gran parte delle riforme dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, appena entrati in vigore con la c.d. Riforma Cartabia, in realtà contenessero molti principi della pratica collaborativa, in fondo il piano genitoriale, ne era un esempio lampante!

Un esempio di “responsabilizzazione” della parte e di rinuncia della stessa alla “delega” al difensore, in merito alle decisioni che attengono alla quotidianità di sé e della prole.

Il piano genitoriale “di fatto” è esattamente quella raccolta d’informazioni che il professionista collaborativo fa con l’aiuto dei genitori, volta non soltanto a permettere loro di essere consapevoli del ruolo genitoriale, ma di responsabilizzarli nei confronti della prole.

Che dire poi dei documenti che devono essere prodotti in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, statuito dal nuovo disposto dell’art. **473 bis 12 co. 3 lett. a) b) c) c.p.c.**?

Anche tale previsione in fondo, contiene un principio fondamentale della pratica collaborativa, quello della “trasparenza”, dell’agire a “carte scoperte”, del mettere sul tavolo del negoziato, ogni documento e/o informazione necessaria e utile, a far conoscere i redditi, i risparmi, le liquidità, le proprietà immobiliari, i cespiti ecc. delle parti.

L’agire a “carte scoperte” è un passo importante, verso la costruzione della fiducia reciproca ed è solo in virtù di quest’ultima, che potrà raggiungersi un accordo.

Riflettendo sui commenti post-riforma Cartabia, eravamo tutti convinti che “dire tutto e subito” nel ricorso introduttivo escludesse, a priori, una “consensualizzazione” della lite.

In realtà, ritengo che invece, questa nuova modalità di approccio alle cause di famiglia, cambierà la prospettiva di osservazione della crisi e condurrà più facilmente verso la risoluzione delle dinamiche conflittuali.

Le parti saranno costrette ad assumersi ogni responsabilità circa gli esiti del processo, nel momento in cui non forniranno al proprio difensore tutta la documentazione economico-reddituale che li riguarda.

A proposito di tale responsabilità, nel dettato normativo sono esplicitamente richiamati i doveri di “leale collaborazione”, l’**art. 473 bis 18 c.p.c.** infatti, statuisce che <<il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell’art. 116, nonché ai sensi del primo comma dell’art. 92 e dell’art. 96>>.

È in questo articolo che il termine “collaborazione”, utilizzato dal legislatore, conferma il “contagio” effettuato nella nostra cultura giuridica, dalla pratica collaborativa.

Il meccanismo “dell’assunzione di responsabilità” della parte, indicata dal legislatore, è il medesimo della pratica collaborativa. I capisaldi della pratica collaborativa, (come anche della negoziazione assistita) sono infatti i principi di “buona fede e lealtà” delle parti nelle trattative e al venir meno degli stessi fallisce tutto il percorso. Ritengo quindi indispensabile che la parte, si assuma ogni responsabilità, in ordine alle informazioni economiche e/o reddituali rese al difensore, proprio perché non debba essere poi quest’ultimo, a dover violare i principi di lealtà e buona fede, unitamente al principio etico e deontologico di “verità” nel processo. Sarebbe quindi opportuno, che ogni qual volta la parte dichiari di non percepire redditi, di non avere conti correnti bancari a sé intestati ecc., lo faccia sottoscrivendo un atto notorio, da produrre a corredo del ricorso.

La riforma poi, in maniera più incisiva rispetto al passato, evidenzia l’importanza nella crisi familiare, di avvalersi dello strumento della “mediazione familiare” (v. **art. 473bis 10 c.p.c.**; **art. 473bis 14 c.p.c.**).

Come non ricordare a tal proposito, la figura strategica del “coach” nel percorso della pratica collaborativa. Tale figura, in alcuni sistemi, come quello anglosassone per esempio, è considerato indispensabile, sempre! Non soltanto per le parti ma, molto spesso, anche per i professionisti che le

assistono. “Coach” che grazie alle sue competenze di facilitatore del dialogo, riapre i canali comunicativi interrotti dal conflitto ed aiuta le parti a ri-costruire la fiducia, indispensabile caposaldo, per il raggiungimento dell’accordo.

La caratteristica fondamentale della pratica collaborativa è il suo essere “multidisciplinare”, accanto cioè alle parti ed ai difensori, potranno essere necessarie altre figure terze, specializzate e formate, scelte da entrambi le parti, che nel proprio ambito di competenza (es. commercialista, esperto dell’infanzia e/o dell’età evolutiva, mediatore familiare, psicologo) coadiuvano le parti e le supportano, nel raggiungimento dell’accordo. Parti, avvocati e terzi, costituiscono una vera e propria “squadra”, vincolata dalle stesse regole e standard etici (sottoscrivono la stessa convenzione), i quali remano tutti verso un’unica direzione: il raggiungimento dell’accordo.

A ben vedere, anche la riforma, sembra prendere spunto da questo utile strumento della pratica collaborativa, quando ai sensi dell’**art. 473 bis 26 c.p.c.** statuisce che: <<il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell’art. 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, o al di fuori dell’albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli>>. Certo, nel caso del processo, si tratta di professionisti che divengono “ausiliari” del giudice, ma il fatto che le parti, possano essere d’accordo, sulla scelta di un unico professionista è già un passo notevole verso il raggiungimento di accordi condivisi per il superamento della crisi.

Questi sono solo spunti di riflessione su come la riforma del diritto di famiglia in realtà sia stata anche “contagiata” dall’esistenza di un utile strumento di risoluzione pacifica dei conflitti, presente nella nostra cultura, che è quello della “pratica collaborativa”.

Ora sta a noi operatori del diritto, essere consapevoli del cambiamento e soprattutto, della necessità di “formarci”, acquisendo competenze e tecniche, in grado di dare forma e concretezza al ruolo sociale, che siamo chiamati a svolgere, con la nostra attività professionale.

**Avv. Daniela Angelini**

**Professionista Collaborativo IICL-ENCP**